37043

15

DISCORSO
DELL'AVVOCATO MASSIMINO OPPI

PRONUNCIATO IL 26 AGOSTO 1841.

AL CONSIGLIO CORREZIONALE DI GUERRA

Dei Militi Volontarii Pontificj

IN FAVORE

DI PIETRO NANNI DI GRANAGLIONE

IMPUTATO D' INGIURIE ATROCI CONTRO L' AUGUSTA PERSONA DEL SOVRANO, GLI EMINENTISSIMI SIGG. CARDINALI, IL GOVERNO, I SUOI MINISTRI, E LA PONTIFICIA LEGISLAZIONE.



Firenze
TIPOGRAFIA BIRINDELLI
Via dei Contenti.

Digitized by Google

840 f 6

Digitized by Google



Prestantissimi Signori

Non io leverei oggi la voce alla difesa di tale, che ancor solo di poco meno che riverenti parole avesse peccato contro la *Sagra Persona* dell' Amatissimo Augusto Sovrano, e degli Eminentissimi Cardinali, contro la dignità del Governo, i degnissimi suoi Ministri, e Rappresentanti; me ne guardi Iddio, e la mia buona ventura. Altro ufficio richiede il mio ministero, posciachè Pietro Nanni, pel quale imprendo a ragionare, non è colpevole degli apposti delitti, fu malignità di rio talento l' accusa, fu calunnia di segreti delatori: i testimonj falsi, menzogneri, animosi: ingannato, se non animoso anch'egli, il Giudice, che procedè alla fiscale inquisizione. Senza tema pertanto di mancare la venerazione alla Sacra Persona del Sovrano, o verso il Governo, le cose accennate verrovvi

provando ne' miei discorsi, e abbatterò le false voci, che contro l' incolpabilità del mio difeso sonosi artificiosamente levate.

Pietro Nanni di Granaglione di anni 42. ammogliato, con figli, Cattolico di Religione, possidente, Esattore Camerale, e Comunale, Volontario Pontificio, è accusato di delitto di lesa-Divinità, è accusato d' ingiurie atroci alla Sovranità. Se del primo titolo, del quale io l' ho per innocentissimo, mi è vietato oggi parlare, (serbatane la conoscenza al Sacro Supremo Tribunale di Religione) ben dell' altro rendendo ragione, vi convincerò, o valorosi Signori, della insussistenza degli accusati misfatti, dei quali nè fu, nè potea essere autore il prevenuto.

Pietro Nanni adunque è impututo

1. Di avere apposti titoli indecenti, infamanti alla Persona del Sovrano pubblicamente nella osteria di Granaglione, e nella capanna di certo Angelo Macentelli;

2. Di avere negli stessi luoghi orribilmente sparlato degli Eminentissimi Cardinali alla presenza di quattro testimonj;

3. Di avere attaccato di ingiuste, e di inumane le leggi del Papa, e le leggi boschive, e di avere tacciato di birboni, e di ladri gli Amministratori della giustizia, e i pubblici Impiegati.

Onde procedere chiaramente all' analisi dell' incarto processuale, dividerò la mia difesa della seguente maniera:

1. E' sospetto d'animosità il Giudice, che procedò

all' inquisizione del Nanni, quindi quanto venne da lui redatto non può meritar fede;

2. I testimonj, che costituirebbero la prova, sono eccezionabili per difetti personali, lo sono per conosciuta inimicizia verso il Nanni, per cadere in contradizioni, i detti di costoro si escludono coi detti di altri testimonj tutti alla lor volta spergiuri;

3. Non solo poi non è provata l' accusa, ma è provata l'innocenza, è provato, che il Nanni religiosissimo è affezionato al Sovrano, zelante del Governo, che l' accusa è una perfida calunnia tramata a sfogo di particolare vendetta.

Incomincio.

Ingiustizia di procedere, e quindi sospetto di animosità nel Giudice processante?

Non è a dubitarne: uditene la cagione.

Certo Vincenzo Folfari dei Boschi di Granaglione avea posto gli occhi sulla giovine, e vezzosa moglie del Nanni. Avvisò egli l'opportunità, che questi pei molti suoi affari fosse lontano alcuni giorni, e tentò d'introdursi violentemente nella di lui casa ad avventurare impudiche sollecitazioni; sospettosa per indiscrete parole di quel disonesto, la donna insidiata rendea vane le perfide trame, riparando a certa salvezza nella camera d'una cognata. Tornava il Nanni, e udiva gli attentati all'onor suo; cruccioso dell'indegnità recossi al Signor Governatore di Porretta, e implorando soddisfazione al passato, e un riparo all'avvenire, espose l'accusa. Non l'accoglieva quel Giudice, come il debito suo avrebbe richiesto, indagando la verità,

ma invece si fè a dire il Folfari un onest'uomo, incapace di quanto gli si apponeva; rispose il Nanni essere egli in inganno sul conto dell' accusato, persona gravata di pregiudizj, soggetta a precetto politico: bastare gli atti di quell' Uffizio stesso a stabilirlo.

Parve ardita la giusta contradizione, e fu il Nanni rimandato quasi un vile delatore venuto per inganni, e non già un offeso venuto per esercizio di sacro diritto a reclamare. Se riverente all' autorità, se confuso dallo strano procedere si ritirava il Nanni, non rimettea però del suo proposito. Ebbe egli ricorso all' Eminentissimo Legato di Bologna per denegata giustizia, e con lui promosse ricorso il Signor Arciprete di Granaglione vigile del costume dell'anime confidategli: e non fu indarno; l'Eminentissimo Preside nella sua specchiata integrità ordinò la debita regolare procedura a carico del Folfari, il quale urgentemente indiziato venne in prosecuzione degli atti sottoposto ad arresto. Un giusto vanto, se non prudente, del Nanni svegliò forse nell'animo di quel Signor Governatore alcun senso di sdegno. Le attestazioni, e deposizioni, che avete in processo, del Reverendo Signor Don Bruno Fabri Parroco del Castelluccio (1), per tacere di tante altre testimonianze, vi fanno del mio dire indubitata fede.

Nè l'ira concêtta fu tarda a dirompere, nè quell' animosità agognò lungamente la soddisfazione.

Il nominato Sig. Governatore, già sì difficoltoso ad accogliere le accuse, senza molto scrupoleggiare accomo-

Digitized by Google

davasi d' una falsa confidenza a carico del Nanni, ad uno ad uno tosto assumeva in via politica i testimonj con la medesima indicati, tutti (quale strano accidente!) nemici del Nanni, e sulle loro false deposizioni ordinava la cattura dell' accusato. Pervenìan frattanto, per millantazione de'nemici accusatori, e testimonj a un tempo, all'orecchio del Nanni le triste novelle. Sorpreso, ma confidato nella propria innocenza si fè a raccogliere d'ogni parte amplissime attestazioni, e presentava supplica all'Eminen. Legato, onde di quel mandato d'arresto fosse l'esecuzione sospesa. E l'ottimo Porporato in tutta la ponderazione della sua equità udite le buone qualità del Nanni, e venuto in sospetto dell'imparzialità dell'incarto, fù largo della grazia implorata, riservato però il procedere giudizialmente a sfogo di piena giustizia. Credereste, o Signori? Non sì tosto il Governatore di Porretta ha conoscenza del grazioso Rescritto, che sottopone a nuovo costituto le persone già esaminate, non un nuovo testimonio egli ascolta, non una ulteriore circostanza egli include; sugli stessi fatti, e sulle medesime prove, per cui fu rilasciato il primo mandato di cattura, e nonostante il quale fu già consentita la grazia, si estrada immediatamente un nuovo mandato in onta quasi della volontà, e degli ordini dell'Eminen. Preside, che fra noi con tanta sublimità la persona del Sovrano rappresenta. Di tal guisa la notizia della grazia pervenne al Nanni quasi col fatto del suo arresto eseguito sette giorni dopo il lodato favorevole Rescritto, nella pubblica piazza di Porretta con pubblica ignominia colà aspettato per suo maggiore di-

sdoro, quando escia appunto dall'aver adempito al debito di Esattore. Ma qui cominciava a sfogarsi, non si arrestava la vendetta. Udite un fatto, che nel seguito della difesa dovremo meglio analizzare.

Pretendeasi, che il Nanni avesse esclamato contro le leggi boschive, e avesse dette cose d'infamia in tale circostanza: induconsi tre testimonj del fatto, fra i quali certo Filippo Pranzini. Il Sig. Governatore di Porretta (2) con Decreto delli 3. Settembre 1840. dichiara, che l'esame di *Filippo Pranzini . . . il quale dovrebbe essere inteso sopra un oggetto già contestato da' due testimonj, può preterirsi, e perciò si ordina la prosecuzione degli atti ulteriori.* Qui non è luogo ad esaminare, come tale contestazione non sussista, il vedremo più tardi; ora vi basti il saperlo, onde riteniate, che invece di rendersi superfluo l'esame del terzo testimonio era necessario a concretare la verità dell'accusa. E perchè adunque tanta irragionevolezza di procedere? Ve lo dirò io, o valenti Signori: questo terzo testimonio non avrebbe spergiurato, egli non era del novero de'nemici del Nanni. Di fatti con un certificato esistente in processo emise favorevole dichiarazione escludente l'accusa, ed esaminato dal Sig. Giudice Relatore da questo rispettabile Consesso delegato, la medesima senza esitare interamente confermò (3). Che se da questo fatto per presunzione non dubbia si desume l'animosità, ben altri ve n'hanno, nei quali la animosità s'incontra evidentemente espressa, se pure per riguardo alla qualità dell'uomo, di cui si parla, non fosse a ritenersi quest'aspetto di animosità provenire

invece da una sinistra prevenzione, onde seppero i malvagi con arte finissima, ed accorti raggiri sorprenderlo. Persuaso io del corso inganno chieggo perdono di parole, che il mio labbro non avrebbe giammai proferite, se non mi traesse debito, e necessità di difesa: seguitiamo. Eusebio Lenzi chiamato ad esame, finchè depose in modo non escludente l'accusa, se non comprovante (4) fu ascoltato; ma quando, vinto da verità, escì in racconto di fatti favorevoli al Nanni, allora gli si impose silenzio, le cose dette non si vollero scrivere, e rinviossi dall'esame con dirglisi *che non si aveva bisogno d' Avvocati*, quasichè i testimoni fossero chiamati a giurare l'altrui accusa, non la propria scienza. Nè queste cose, che, se pure possibili, hanno appena l'aspetto di credulità, le immagino io, o Signori, per soverchio amore di difesa; ve lo racconta lo stesso Eusebio Lenzi non forzato, non sedotto, ma spontaneo per mezzo del lodato Giudice-Relatore, che qui fra Voi degnamente siede a Voi Collega (5). Nè qui ancora stà il tutto. Luigi del vivente Dott. Giuseppe Taruffi è chiamato con cedola a testimoniare, obbediente all'invito si presenta, richiesto se conosca il Nanni, se l'abbia inteso sparlare del Governo, dei Sacerdoti, dei Cardinali, del Santo Padre, della nostra Santa Religione ec. risponde negativamente. Ma, per quanto io volga le tavole processuali, questo esame io non trovo; questo esame adunque dimenticato, questo esame fu soppresso. Ora abbiatevi l'esame del Taruffi, o Signori, quale egli lo sostenne, eccovelo nel certificato, che io ora faccio, d'atti,

irrefragabile documento dell'innocenza del Nanni, dell' animosa imparzialità della inquisizione.

Il senso de'narrati fatti è sì aperto che non è d'uopo a parer mio di osservazioni per stabilire, che scopo di ingiusta, enorme persecuzione si fù il mio difeso, che niuna fede si dee a quell'. informe ammasso d' illegalità, cui ripugna dar nome di processo, mentre in esse mal cercherebbesi quella prova certa, la quale rende confidata la coscienza de' giudicanti, e così dovrà dimettersi il Nanni dal presente giudizio per difetto degli atti processuali.

Verrà poi tempo, che i primi maestri dell'inganno saranno chiamati a render conto dei dolori, e a rifondere i danni, che dall'innocente infelicissimo Nanni furono, e sono ingiustamente sofferti.

Riescito a mio avviso trionfalmente in questa prima parte di difesa, vengo con non minore fidanza a ragionare della seconda, che risguarda la qualità dei Testimonj, e delle loro deposizioni.

I Testimonj esaminati, e principali sono Brizzi Bartolommeo, Macentelli Marco, Tarulli Odoardo, Macentelli Angelo, e Taruffi Gio. Battista: ecco i campioni della ragione fiscale. Vediamo ora, se costoro abbiano i requisiti voluti dalla Legge a costituire la credenza de'loro detti.

Bartolommeo Brizzi Notaro fù privo due volte del sigillo per mal uso: colpevole di delitto di lesa maestà fù carcerato tre anni; ingiustamente lo attribuì, e attribuisce tuttavia all'accusa del Nanni (6).

Marco Macentelli quale amministratore infedele fù

Digitized by Google

dimesso dal Camerlengato della Parrocchia di Granaglione: strumento di disordini, non di libertà ebbe in mercede l'essere eletto nel 1831. a comandante di orde ribelli, più tardi nel 1835. fù precettato a non porre più piede nella Residenza comunale per avere abusato come cancelliere nelle cause economiche, concorrente nel 1838. alla vacata Segreteria Comunale fù escluso come soggetto pieno di pregiudizj; molte attestazioni in atti esistenti, e chiare testimonianze fanno fede del mio dire. Ebbene, o integerrimi Signori, questi facinorosi della montagna, rei di tante indegnità, sono quelli, che vengono ad accusare il Volontario Pontificio Pietro Nanni di insulti al legittimo Sovrano, agli Eminentissimi Cardinali, al Governo, e suoi rappresentanti, sono quelli, che vengono a tacciarlo d'intollerante del giogo delle Leggi, delle quali essi, per quello, che in altro tempo vollero apparire, debbono risguardarsi palesi nemici. L'incongruenza della ripugnante condotta di questi testimonj è tale, che rende non dubbio sospetto della verità de'loro detti, e indica uno scopo indiretto alle loro testimonianze; tal fatta di testimonj è dalle leggi ributtata. Ciò sia detto pel Brizzi, e per Marco Macentelli.

Angelo Macentelli è fratello a Marco; egli è sdegnato col Nanni, perchè questi appaltatore del Dazio-Consumo procedè ad invenzioni contro di lui contravventore dei regolamenti, in frode degli appaltati diritti regali: i giudizj relativi vertono ancora, e gli effetti oppignorati stanno tuttavia nella pubblica depositeria cagione presente, e fomite sempre vivo di nuove osti-

lità. Le leggi non vogliono, che i testimonj animosi facciano prova (7). Nè occorre, o dotti Signori, che l'inimicizia apparisca, e nemmeno giova, che il testimonio animoso dichiari essere di presente amico all'accusato; perchè il suo detto non meriti fede è sufficiente, che cause risultino di nimicizia, perchè egli vada rigettato (8). Dunque Angelo Macentelli avente motivo di animosità contro il Nanni non può far prova; e queste disposizioni di legge colpiscono eziandio i nominati Marco Macentelli, e Bartolommeo Brizzi, i quali col Nanni, come vedemmo, tengono grandi ragioni d'inimicizia.

Gio. Battista Taruffi poi è servo del Macentelli, e quindi per la qualità servile, e più per l'aderenza al padrone non merita fede. Sono prontissime all'uopo le autorità de' Dottori, i quali vogliono, che le cause di inimicizia esistente in un individuo qualunque formino eccezione anche contro i suoi consanguinei contro i *famigliari, aderenti ec.* (9).

Odoardo Taruffi è genero a Bartolommeo Brizzi, e ciò basta, perchè all'appoggio dell'ora citate autorità si abbia egli pure a ritenere eccezionabile non altrimenti del nominato Gio. Battista Taruffi. Dunque se soggetti ad eccezioni personali, se contrarii al Nanni per opinioni politiche, per interessi, per inimicizia non debbano i suddetti testimonj ascoltarsi, ascoltati non dee loro aversi alcuna credenza.

Ma trapassiamo per ora queste eccezioni personali, e veniamo al più persuadente della difesa, voglio dire all'analisi delle deposizioni.

Digitized by Google

Udiste superiormente le accuse:le prime colpe seguirono nella osteria di Granaglione, primo a parlarne Bartolommeo Brizzi. E' assioma di criminale giurisprudenza, che quando non sia pubblico l'accusatore, il primo testimonio esaminato ne faccia le veci; egli ne veste la qualità, e la sua deposizione si converte in ripetizione giudiziale della data accusa (10). Ora il Brizzi primo testimonio esaminato (vero accusatore di fatto come tutti sanno) è presunto accusatore in faccia della legge, e perciò tolto dalla classe de' testimonj.

Pure abbandonando in via d'ipotesi questa eccezione, e venendo al suo esame, costui affermerebbe, che il Nanni più volte proruppe in ingiurie vili, e infamanti contro il Santo Padre ec. (11) e massime nella Osteria di Granaglione.

Prima di procedere all'analisi di questi fatti permettetemi una osservazione applicabile anche agli altri testimonj fiscali.

Fà meraviglia, o prestantissimi Signori, che mentre si pretende il Nanni colpevole degli apposti sproloquj proferiti per mal abito ad ogni istante in faccia a tutte sorti di persone in luoghi pubblici, frequentati, sia fatalmente avvenuto, che in ogni luogo, e ad ogni circostanza apparissero fidi ed eterni testimonj i suoi nemici, essi soli, e non altri. Mi giovo di questa considerazione solo perchè l'abbiate in mente nel formarvi il criterio sulla credibilità delle prove. Ora vediamo, se queste testimonianze tutte contrarie al mio difeso accordinsi, come per principio di verità si dovrebbe, col detto del Brizzi, o fra di esso.

Marco Macentelli incomincia dal non confarsi col Brizzi nel tenore dei discorsi. E' vero, che tutti due parlano di discorsi delittuosi, ma questi discorsi delittuosi sono fra loro assai disparati: le ingiurie al Santo Padre, agli Eminentissimi Cardinali, ai Rappresentanti del Governo vengono ben differentemente esposte dall' uno, e dall' altro. Non ripeterò qui le orrende nequizie a farne il confronto: prendete sott' occhio, o integerrimi Signori, il processo dal fogl. 3. al 5. e dal fogl. 12. al 17. ove si contengon le prime due deposizioni del Brizzi, e confrontatele con l'altra parte del processo stesso dal fogl. 5. al 7. e dal fogl. 15. al 23. ove stanno le prime due deposizioni del Macentelli, e vedrete quanta distanza corra fra i detti di costoro, che mal seppero rammentare le bugiarde invenzioni insieme a danno della verità, e dell' innocenza infamemente concertate. Se quando un testimonio è unico nel suo detto non fa prova, meno la potrà fare, quando riferisca un detto invece d' un altro (12).

Odoardo Taruffi, che si pretende testimonio anch' egli a tali sproloquii, esclude le taccie infamanti al Sovrano, solo attribuisce al Nanni l'aver detto che il Santo Padre non *fà le cose rette,* come anderebbero fatte (13), che *i Cardinali non sapeano niente,* che *il Governo era mal condotto.* Ma questo sarebbe ben tutt' altro che le infamie orrende, che dal Brizzi vengongli attribuite. E questo testimonio ligio al Brizzi, e ai Macentelli, che pure avrebbe voluto secondare, non regge nemmeno nel sostenere queste minori nefandità, poichè nella conferma giudiziale

della deposizione emessa in via politica varia ancora; e dice, che udì nell' osteria di Granaglione il Nanni sparlare, ma che non vi fece attenzione, ed esclude che nulla dicesse dei Cardinali, solo afferma avere udito, che gl' impiegati del Governo erano *ingiusti ed asini* (14). Dunque costui non solo non corrisponde alle viste dei primi testimonj, ma è fra due detti; ed un testimonio che si ritratta non merita fede, è un testimonio, che non sa qnello che si dica, è un testimonio, che riferisce solo ciò che gli presenta una colpevole fantasia, purchè giovi a chi l'induce. Ed osservate, che le colpe da lui attribuite al Nanni nel primo suo esame ad una ad una specificò quantunque non conformi a quelle dell'accusa; quest'esame ebbe luogo il 6. Giugno 1840. intorno a fatti di molto tempo anteriori: il dì 10. Agosto successivo chiamato a confermare il primo esame così si espresse « il Nanni nell' osteria di Granaglione *disse delle cose contro il nostro S. Padre, che io non rammento* » (15). Ed è egli possibile, che quest' uomo, il quale avea deposto circonstanziatamente poco tempo prima rinfrescando alla memoria cose passate, dopo pochi giorni da questo nuovo fatto abbia a soffrire tanto nella mente, che non rammenti più che in genere le cose già dette in ispecie? Esaminato costui una terza, o una quarta volta, io credo, che nuove menzogne sarebbe ognora venuto immaginando, purchè avesse potuto eziandio immaginare, che di tal guisa portava al Nanni detrimento. Ciò per la qualità del suo esame: quando più oltre parlerò di Gio. Battista Taruffi, vedremo, come queste cose, qua-

Digitized by Google

lunque elle sieno, vengano escluse. Ma eccomi ad Angelo Macentelli.

Questi, anelando di servire al fratello, ed alla propria vendetta, accusa il Nanni di avere tacciato il Papa d' ingiusto: ma cosa ha che fare questo coi vigliacchi titoli, dei quali altri parlava? Dunque nuove contradizioni, nuove collisioni. Non basta: questo bello spirito aggiunge, oltre le cose concertate, anche qual cosa del suo, quasi a pompa di zelo, e narra, che un giorno in casa sua udì il Nanni dire, che le leggi del Papa erano leggi del c. . . . ., e che testimonio agli indegni sproloquii fu Giovacchino Lenzi (16).

Ma il Lenzi esaminato attesta di non aver udito il Nanni dir cosa alcuna nè contro il Papa, nè contro al Governo, e che il Nanni *non è un cattivo ragazzo* (17). Or vedete sfacciato mentitore! Vuole aderire al Brizzi e al fratello, ma non si confà coi loro detti, si confonde, e in due esami diversamente ragiona; vuole aggiungere del proprio, e si riferisce ad altro testimonio per dar maggiore probabilità di credenza alla sua deposizione, ma questo nuovo testimonio cede alla forza della verità, lo smentisce, lo costituisce menzognero.

Viene poscia Gio. Battista Taruffi: questo disgraziato garzone non apparò bene la lezione insegnatagli dal suo principale, e dagli altri istruttori. Egli depone di avere udito il Nanni nell'Agosto del 1839 nella capanna di Macentelli asseverare, che il Papa facea leggi ingiuste, che i Cardinali erano b. . . . . f. . . . , onde zelante si fece a correggere il diffamatore che lo

Digitized by Google

mandò a f. . . . f. . . . . con il . . . . (18). Ma guardate avventura! Odoardo Taruffi dice, che ciò avvenne nella osteria di Granaglione, e nell'epoca del Dicembre (tralasciando ora di osservare la precisione delle espressioni), dunque differenza di luogo, e di tempo. Abbiamo, è vero, il Macentelli, che ne avverte essere tale specie di discorsi avvenuti in casa sua, ma Gio. Battista Taruffi non era presente, v'era invece quel Luigi, che smentisce il Macentelli stesso; dunque per le osservate contradizioni cogli altri testimonj gioverà concludere, che questo testimonio fu presente a una infernale congrega, ove doveasi concertare la ruina del Nanni, che là udì le accuse menzognere di Odoardo Taruffi, e di Angelo Macentelli, ma l'una confuse coll' altra, onde col suo esame non venne a convalidarle, ma a smentirle, a provarle colla sua falsa deposizione calunniose. Queste cinque testimonianze, o dotti Signori, sono il fondamento migliore delle pretese fiscali. E Voi udiste come una non concordi coll' altra, come anzi l'una l' altra escluda, come l'una riferisca un discorso, l' altra un insulto, come l'una si riporti a un tempo, l' altro lo anticipi, o lo posponga, come si parli ora d'un luogo ora d'un altro, come infine uno stesso testimonio non confermi, anzi disdica quello che antecedentemente avea affermato. E di questi testimonj si vorrà tenere alcun conto, e sulle loro deposizioni si vorrà proferire una condanna? Finchè regge giustizia, o Signori, non fia possibile.

Annichilate le principali testimonianze, e i fatti più rilevanti, tornerebbe superfluo il parlare delle al-

tre deposizioni, e delle circostanze meno aggravanti, che di necessità dovrebbero aversi anch' esse per escluse, pure a maggiore chiarezza di difesa ne piace di venire, a questa analisi ulteriore. L'opera è minuta, è vero, ma pure utile a stabilire sempre più l'assoluta innocenza del prevenuto. Dell'accusa risguardante in genere il maledire ai RR. Sacerdoti ec. non parlo, come già annunziai, e quindi non terrò calcolo alcuno nè dei testimonj, che di ciò fanno parola, nè delle loro contradizioni, quantunque sarebbe sufficiente il dire, che le stesse persone, che attestano d'un titolo, attestano ancora dell'altro, e così i loro detti dovrebbero aversi in entrambi i casi d'egual maniera insufficientissimi; vengo invece al proposito.

Il noto Bartolommeo Brizzi (19) afferma, che nella circostanza d'una invenzione per ispreto delle leggi sui Boschi il Nanni, presente l'assistente boschivo Giacomo Lambertini esternò ingiurie anche contro al Sovrano. Esaminato il Lambertini conviene di avere udito il Nanni tacciare la legge boschiva di *dura, e barbara, poichè rendea responsabile il proprietario di un bosco dei danni, che possono venir dati al bosco stesso per fatto d'incogniti, e di malevoli, e che questo sentimento l'avrebbe esternato in faccia ai Cardinali, e al Papa stesso* (20). Ma ove sono in questo discorso, le ingiurie, le irreverenze al Sovrano? Vergogni il Brizzi della infame calunnia, il Nanni si dolea semplicemente di una legge ingiusta, e barbara per la interpretazione, che le

danno i suoi materiali esecutori. Quando s'intese, che alcuno debba essere responsabile del fatto altrui, anche commesso a proprj danni? Se nella mia, se nelle vostre case, o Signori, si ruba, si uccide, saremo noi gl'imputabili, saremo noi i tratti in giudizio? E, se in alcuno nascesse pur timore d'una soverchieria, tremerebbe egli, o piuttosto non s'affretterebbe di far nota l'enorme ingiustizia alla Clemenza Sovrana, alla equità degli Eminentissimi, che ella ne manda al reggimento di questi luoghi? Il discorso del Nanni non era, che un discorso di fiducia, cioè; che al Sovrano avrebbe ricorso per ottenere riparo alle oppressioni, che per avventura gli esecutori delle leggi boschive avessero commesse, e quindi non si può imputare al Nanni quello, che in tutti sarebbe riguardato per regolare procedimento. So bene, che Gio. Matteo Taruffi si esterna in modo differente da quello tenuto dal Lambertini, onde egli assai più del Lambertini aggrava il Nanni, ma essendo egli discorde per esagerazione con questo, non ammettendo le ingiurie dirette al Sovrano, e non concordando così col Brizzi che lo indusse, ragion vuole, che per le massime superiormente stabilite questo contraddetto testimonio sia riguardato come insufficiente a costituire una prova.

Rimane un ultimo testimonio contrario nelle persona di Luigi Evangelisti Cursore Camerale di Granaglione. Costui per la qualità del suo impiego bisognoso di tutti, e de' potenti nemici del Nanni, forse per metter radici nella grazia altrui, volle far eco al-

le accuse, all'appoggio delle quali si citava da Bartolommeo Brizzi (21), ma egli non sa dire il luogo, non il tempo, non in presenza di chi udisse sparlare il Nanni, egli è quindi solo nel suo detto, e perciò non merita credenza alcuna. Aggiungasi, che egli non asserisce che il Nanni opponesse taccie al Santo Padre, agli Eminentissimi Cardinali, ai rappresentanti del Governo, ma solo si esternasse, che di essi non facea conto; cosa nuova non ancora detta in processo dagli altri testimonj, non costituente quella colpa gravissima, che si vorrebbe imputabile al Nanni, ma una colpa di pensato non esternato disprezzo, del quale sarebbe però acremente redarguibile, ove la testimonianza meritasse alcuna fede. Scopo principale dell'esame dell'Evangelisti era per altro lo stabilire, che il Nanni avesse disturbato una predicazione. Vedremo più oltre come sia completamente falso. Intanto sappiatevi, che la moglie stessa dell'Evangelisti esclude affatto il detto del marito (22).

Ed eccomi giunto al fine della seconda proposizione della mia difesa, eccovi spiegato l'immenso apparato delle supposte colpe del Nanni. Non un testimonio non sospetto, non una testimonianza contesta con l'altra stà contro di lui, l'accusa non corrisponde al detto dei testimonj; dunque l'accusa rimane non provata.

Ma non solo, come annunciai dal principio, non è provata l'accusa; essa è esclusa, essa non è che una calunnia.

Eccomi all'ultima parte della difesa.

Lenzi Giovacchino, (23) Marconi Felice, (24) Pellegrino Vivarelli, (25) Vivarelli Vincenzo, (26) Daghini Giuseppe, (27) Bettocchi Onofrio, (28) Marconi Domenico, (29) e Picchetti Luigi, (30) tutti testimonj fiscali (indotti dai primi cinque già indicati, accusatori più che testimonj) per cui uno solo basterebbe a costituire una piena prova contro il fisco attore, e inducente, come insegnano gli autori di Criminale Giurisprudenza (31) (tacendo poi degli altri testimonj indotti a difesa) tutti ad una voce smentiscono il detto dei cinque testimonj accennati, tutti depongono, che praticavano il Nanni, che l' incontravano nell' osteria di Granaglione, nella capanna del Macentelli, per viaggio, e non si sono mai avvisati di udirlo sparlare di Papa, di Cardinali, di Governo, di Rappresentanti di Governo, di Leggi ec. ed anzi l'udirono bene tutt'altro. Se adunque otto testimonj pienamente contesti escludono ad una voce i fatti criminosi imputati al Nanni, e sono quei testimonj, che erano stati chiamati per confermarli, ragion vuole, che il Nanni non solo debba dimettersi dal presente giudizio per difetto di prove a suo carico, ma invece debba definitivamente assolversi per provata innocenza (32) e così necessariamente debbonsi dichiarare calunniatori coloro, che l'accusarono, falsi i testimonj, che gli stettero contro.

Finora, o specchiatissimi Signori, io vi ho parlato all' appoggio del solo processo giurato, col quale ho stabilita l'innocenza del Nanni, e la patita calunnia. Havvi, come sapete, un secondo processo, sul merito del quale è ormai tempo dirvi alcuna cosa.

Vi è noto, come terminato l'ordinario incarto fosse a termini della criminale Procedura passato alla revisione, e come ritornasse al Sig. Governatore di Porretta per la nomina del Difensore. Nel frattanto fu presentata istanza comprovante la ingiustizia delle accuse, la falsità dei testimonj, la macchinata calunnia. Era quello un tempo utile all'impinguimento del Processo, ma l' istanza per mala ventura venne trascurata. Tornò a Voi il Processo, perchè a me Difensore del Nanni ne fosse data la comunicazione, e, mentre questa non era ancora seguita, si ripetea la enunciata istanza. Voi nella vostra giustizia consideraste, che, se dopo la pubblicazione del Processo a senso del Regolamento Organico e di Procedura Criminale, non era lecito impinguarlo, ciò seguiva per timore, che non fosse a danno della Giustizia, poichè, conosciute le risultanze processuali segretamente raccolte, potea forse architettarsi una qualche riprova. Nel caso nostro questo timore svaniva, e non era tradito lo spirito della Legge, poichè, se il Processo era pubblicato, non era stato comunicato, e il suo contenuto era tuttavia un mistero. Fu quindi con molto senno ordinato un secondo incarto stragiudiziale a spese del richiedente, e innanzi alla comunicazione del Processo venne da uno di Voi assunto. Credo, che quel vostro consiglio, quel vostro decreto, e le gravi spese sostenute dal mio difeso non saranno state indarno, e il secondo Processo (mentre tutto concorre a tenerlo assai più veritiero e leale del primo con audace animo-

sità compilato) dovrà valere a persuasione dell'animo vostro, a corollario delle mie ragioni.

Premessa questa osservazione a stabilire il valore, che si dee a questo secondo incarto, vengo a spiegare le nuove prove della innocenza e della calunnia: e ne fosse pur dato di trattare anche del titolo di lesa-Religione, che anche di questa taccia l'accusato completamente sdebiteremmo.

Ora chi è adunque il Nanni? Per quarantasei attestazioni poste in atti, e rilasciate da tutti i RR. Parrochi e altri preti della Montagna, dalle Magistrature, dai Priori, da Persone principali, rispettabilissime, il Nanni è uomo religioso, è di condotta moralissima, è rispettoso, attaccatissimo, zelante del Governo a modo da commettersi a brighe, ed esserne compromesso. Oltre le suddette attestazioni, ve lo confermano ben ventotto testimonj esaminati nel secondo incarto, ve lo dicono tre giurati testimonj Raffaelle Santini (33) Giuseppe de'Paoli (34) il Dott. Pietro Minarelli (35) nipote al celeberrimo Eminentissimo Mezzofanti. Questo è il pensare del Nanni, a queste massime egli informò la sua vita, una sola è sempre stata la sua divisa.

Ben vennero tristissime condizioni di tempo, che alcune genti di queste nostre contrade si levarono in tumulto di ribellione, ch'altre aderirono al disordinato sorgente potere. Ma il Nanni non temè gl'insorti perigli, sfidando quelle strane opinioni di anarchia, si erse campione del suo legittimo Sovrano. Vedetelo opponente a Marco Macentelli (che ora lo accusa d'irriverente al Sovrano), mentre allora questi capo traeva se-

co un'orda ribelle, vedetelo perciò processato (36), e solo salvo perchè i crescenti disordini vennero dal Sovrano potere infrenati. Vedetelo dopo in Campeda nel Sacrario della Chiesa (37) opporre alle Dottrine dei rivoltosi, tentare di confonderli, e soprafatto dal numero non cedere, che consigliato dal Reverendo Parroco di Badi, presso il quale fuggendo si ricoverava, se pure volle salva la vita dinanzi alla soverchiante violenza. Vedetelo infine, quando fu istituito il corpo de'Volontarj Pontificj vestirne primo le insegne, monturarsi fino a proprie spese emulare di zelo con qualsiasi pel servigio del Governo, a cui anche per interesse siccome pubblico Esattore trovasi aderente.

Ebbene; perchè ad un tratto il Nanni amatore del Sovrano, ligio al suo Governo, resovi più affezionato dai corsi pericoli, perchè ad un tratto si converte in disprezzatore delle massime professate; perchè è reso insofferente d'un potere, che egli per quanto da lui dipendea, concorse a ristabilire, e poscia a mantenere? Niuno lo sa dire, niuna causa se ne sa additare, niun sospetto sen può formare. Ma stà pur scritto nella criminale Giurisprudenza non essere credibile, che alcuno senza giusta cagione si abbandoni al delitto? (38) Chiunque poi ha fiore di senno vede chiarissimo, che il fatto attribuito al mio difeso, oltre mancare di causa movente, è per se stesso improbabile, ed anzi incredibile, conosciuta la opinione politica del Nanni. E' la verisimiglianza, che nei giudizi va ad ogni prova preferita (39).

Non solo poi è presunta la calunnia contro il Nanni, e la

falsità de'contrarj testimonj, ma è provatissima. Udiste o integerrimi Signori, della inimicizia e del Brizzi, e dei Macentelli pel Nanni, essi volgeano l'animo a usarla. Volete una prova, che l' accusa sperata segreta procedette principalmente da costoro sospinti da rio desiderio del male altrui, da un'ardente sete di vendetta? Il Reverendo Signor Don Monti Arciprete di Porretta sà da persone, che lo poteano sapere (sono sue parole) che la *procedura è stata contro di lui promossa ad istigazione di alcuni suoi nemici, che avendo personalità con esso cercavano di danneggiarlo.* (40) Lenzi Giovacchino per voce pubblica *assicura avere il Nanni dei nemici, che tentano di pregiudicarlo, fra i quali s'indica il Notaro Brizzi, i fratelli Macentelli ec. e dirsi, che lo abbiano i suoi nemici accusato all' intendimento di rovinarlo mentre si ritiene dalla generalità, che sieno calunnie prive di fondamento* (41). Agostini Pietro sà essere *voce comune in paese, che il Nanni abbia dei nemici e specialmente il Notaro Brizzi, e i Macentelli, li quali, si dice, lo abbiano accusato per fargli del male* (42). Il Dott. Giuseppe Taruffi attribuisce i guai del Nanni al Governatore di Porretta, ai Macentelli (43); Lenzi Eusebio nè fa credere, che *queste accuse sieno l' effetto di altrettante calunnie dei suoi nemici per fargli del male* (44); Matteo Menegozzi vuole opera nemica del Notaro Brizzi e di Marco Macentelli vendicativi la querela del Nanni (45); Il Dott. Giuseppe Fabri racconta le millantazioni, e le minaccie di vendetta di Brizzi, e dei Macentelli, e viene an-

che a narrarne l'origine, dai medesimi a lui raccontata (46); Fioravante Evangelisti le cose dette dal Fabbri conferma pienamente, e per voce pubblica stabilisce egli pure la calunnia dell'accusa (47); Il Dott. Antonio Maria Filipetti venerando ancora per la sua età di anni 72. incolpa dell'accusa l'odio e la malevoglienza dei nemici del Nanni, indica nemici il Brizzi, i Macentelli, che ha per gli accusatori, *quali poi, onde totalmente rovinarlo, abbiano trovati e indotti a testimonj alcuni loro attinenti, che similmente abbiano deposto* (48); Al detto del Filipetti consuona quello di detto Taruffi (49); L'Avv. Luigi Niccolai, che è l'Avv. del Macentelli non solo sa per voce pubblica, che il Brizzi volea vendicarsi del Nanni, ma conosce nel cliente Macentelli il livore contro Nanni, e l'ambizione di vendicarsi de'torti ricevuti (50); Lo stesso dice il Parroco di Badi, lo stesso il Parroco di Capugnano (51), e Vincenzo Ugolini infine bene svela la trama, poichè dal Vivarelli uno dei testimonj del delitto di lesa-Divinità, di cui ora non si parla, intese dire, che egli l'aveva bene b. . . . ., , e se gli altri deponevano, come egli avea deposto, *non* sarebbe venuto *più fuori di prigione* (52). Dopo tutto questo vorrassi dubitare della calunnia?

Pure permettetemi per ultima prova un' ultimo racconto, ed ho finito.

Bartolommeo Brizzi primo calunniatore, e falso testimonio, al quale specialmente si attribuisce dalla generalità la persecuzione del Nanni, non contento alla prima falsa deposizione comparisce spontaneo più tardi agli atti, e aggiunge, che il Nanni per la Fe-

sta di Sant' Agostino ai Boschi nel 1838, disturbò la predicazione in sull'ora dei vespri indecentemente, e produce in prova il cursore Evangelisti, e sua moglie Liberata. Pare, che il primo faccia eco di qualche guisa all'accusatore, ma la moglie non partecipante al complotto giura, e ripete non *avere inteso nulla* di quanto si vuole imputare al Nanni. Ebbene sappiate, o Signori, che nè in quell'anno, nè nel corso di altri dieci fù mai predicato in quel giorno, e in quell'ora in quella Chiesa. Vi presento a garanzia del mio asserto tre certificati degli ufficiali di detta Chiesa. Ma non basta. La Magistratura di Granaglione (53) ne accerta, che i Macentelli, e Brizzi tentarono di subornare testimonj, e i testimonj Luigi Ballerini, e Pietro Vignatelli (54) di questa attentata subornazione fanno fede essendone essi medesimi stato lo scopo.

Che più, o Signori? Il Brizzi (non credo la malvagia sua coscienza capace di rimorsi) veduto l'arrivo del Giudice Relatore da voi spedito, timoroso, che si scuoprisse la verità, e del castigo, che l'aspettava pe' suoi spergiuri, s'offerse al Sig. Dott. Giuseppe Fabbri, perchè l'assistesse nella ritrattazione di quanto avea detto a carico del Nanni (55).

Che si tarda adunque a sentenziare l'innocenza del giudicabile, e la colpa di costoro? *Ex ore tuo te judico,* giova dire a ciascuno di essi, questo, sia il primo motivo di una giusta Sentenza. E voi, o Signori, dopo il fin qui detto permettereste, che un uomo religioso, un uomo attaccatissimo al suo Governo, un'innocente rimanga libero segno alla ven-

Digitized by Google

detta dei suoi nemici, che son pur quelli del Governo, dell'ordine sociale, e dell'onoratezza cosicchè il zelo di quello, e le sue virtù si guardino ormai per una colpa? Che gioverà d'ora in avanti l'adempimento ai doveri, il rispetto alla leggi, se questo è argomento a provocare animosità, e vendette secondate? Che sarà adunque de'buoni, che sarebbe di Voi? Non fia! Proferite la Sentenza, decidete (non può essere altrimenti), che Pietro Nanni fù ingiustamente accusato, che perciò va dimesso dal presente giudizio; chiaritelo innocente, poichè l'accusa non è provata, e dai testimonj stessi fiscali esclusa; stabilite, che il Nanni fu vittima fina della calunnia de'suoi nemici, anelanti alla vendetta, e che, solo per questo fine accusatori, cercarono falsi testimonj; e decretate infine, che i testimonj spergiurarono, e che le leggi non vogliono gli spergiuri impuniti.

Questa sarà giusta Sentenza di fiducia ai buoni, ai tristi spavento; e loro apprenderà, che, ove è senno di Governanti, ove è sapienza di leggi, male s'invoca a sfogo di odio privato la pubblica giustizia.

Il che è quanto ec.

Avv. MASSIMINO OPPI
Difensore ed Estensore

GIAN GASTONE BORGHESI
MARCO GIUGGIOLI
Avvocati alla Corte Suprema
di Cassazione in Toscana.

Digitized by Google

Ottenuta scritta la presente difesa dal mio cortese difensore, che l'avea detta in voce, la pubblico a garanzia della mia innocenza, e a prova della patita calunnia. Sarà poi seguita dalla Sentenza. Così reintegrato nella mia fama mi dispongo a ripetere i danni sofferti contro i calunniatori, e falsi testimonj.

Pietro Nanni

Digitized by Google

Digitized by Google

ANNOTAZIONI

(1) Incarto stragiudiziale fogl. 77. t.

(2) Proc. fogl. 123.

(3) Incarto strag. fogl. 64.

(4) Proc. fogl. 46.

(5) Incarto strag. fogl. 24.

(6) idem fogl. 29. t.

(7) L. si quis testib. 17. C. de test.

(8) Vulpell. cons. 14. n. 10. Farinac. de test. qu. 53 n. 21.

(9) Bajard. ad Clar. qu. 24. N. 14. Carent. de uffic. S. Inquisit. par. 3. tit. 5. n. 49. Farinac. de test. qu. 53. n. 33. et sequ.

(10) Guazzin. defens. 29 Cap. 2. num. 28. «ivi» Et in omnem casum advocatus deducat non dato aperto denunciatore, vel accusatore, ut *primus testis* qui reperitur esaminatus, habeatur pro *denunciatore*, et ideo uti *denunciator non probet*, ut esclamant omnes jureconsulti contra judices aliter facientes.

(11) Proc. fogl. 3. al 5., e 12. al 17.

(12) Clar. in pract. §. fin quaest. 53. vers. dixi etiam. Farinac. de testib. quaest. 64. n. 57., Zuff. de legit. proc. quaest. 35. n. 5. et seq.

(13) Proc. fogl. 5.

(14) idem fogl. 23. al 28.

(15) idem fogl. 25. t.

(16) idem fogl. 40 e 41.

(17) idem fogl. 72, e 73.

Digitized by Google

(18) Proces. fogl. 36, e 37.

(19) idem fogl. 16.

(20) idem fogl. 64.

(21) idem fogl. 105.

(22)

(23) idem fogl. 70. al 75.

(24) idem fogl. 80. al 86.

(25) idem fogl. 86. al 90.

(26) idem fogl. 108. al 113.

(27) idem fogl. 138. al 140.

(28) idem fogl. 140. al 142.

(29) dem fogl. 145. al 149.

(30) idem fogl. 149. al 152.

(31) Tob. cons. 99. n. 19. Farinac. cons. 37. n. 5. lib. 1. Guazz. defens. 33. c. 14. n. 11. Conc. Resol. Crim. verb. Testes quoad dicta, res. 16. n. 13.

(32) Guazz. Defens. 29. Cap. 2. n. 101.

(33) Proces. fogl. 152. al 117.

(34) idem fogl. 157. al 162.

(35) idem fogl. 162. al 168.

(36) idem fogl. 98.

(37) Incarto strag. fogl. 13. al 87.

(38) Conc. Resol. Crim. Verb. Delict. Besolut. 3. n. 5. e ivi » Nemo praesumitur delinquere sine causa, et velle se et bona sua periculo exponere.

(39) Boss. tract. tit. de opposit contra test. n. 94. Testes deponentes non verisimilia non probant quin imo sint de falso suspecti ita Alb. in capit. quia verisimile de praesumpt. Dec. Con. 68. in fin. etc.

(40) Incart. strag. fogl. 5.

(41) idem fogl. 12.

Digitized by Google

(42) Incart. strag. fogl. 15.
(43) idem fogl. 19.
(44) idem fogl. 23. t.
(45) idem fogl. 27.
(46) idem fogl. 24. al 34.
(47) idem fogl. 35. al 39.
(48) idem fogl. 41. e 42.
(49) idem fogl. 45. e 46.
(50) idem fogl. 65. al 69.
(51) idem fogl. 74. al 78.
(52) idem fogl. 71.
(53) Allegati fogl. 41.
(54) Incart. strag. fogl. 60. al 62.
(55) idem fogl. 32.

Digitized by Google

Digitized by Google

SENTENZA

EMANATA LI 26 AGOSTO 1841

DAL CONSIGLIO CORREZIONALE DI GUERRA

Pei Militi Volontari

RESIDENTI IN BOLOGNA

NELLA CAUSA

DI PIETRO NANNI

VOLONTARIO PONTIFICIO

Digitized by Google

Digitized by Google

GOVERNO PONTIFICIO

IN NOME DEL REGNANTE SOMMO PONTEFICE

PAPA GREGORIO XVI.

Bologna questo giorno ventisei " 26 " *del mese di Agosto Milleottocentoquarantuno* " 1841 "

IL CONSIGLIO CORREZIONALE DI GUERRA

Pei Militi Volontari Pontificj

RESIDENTE IN BOLOGNA

Composto dei Signori

PRESIDENTE COMMENDATORE CAV. FREDDI, *Tenente Colonnello dei Carabinieri.*
GIUDICE CERMASI, *Capitano dei Veterani.*
GIUDICE RUVINETTI, *Capitano dei Dragoni.*
GIUDICE CAV. BUCCIA, *Capitano dei Militi Volontari Pontificj.*
GIUDICE RELATORE SUPPL. Avv. FRANCESCO BARBIERI.
ATTUARIO Dott. VINCENZO ROGNETTI.

Dietro invito si è radunato nel luogo di sua Residenza presso l' Illustrissimo Sig. Presidente, posta nel Palazzo Apostolico.

Digitized by Google

All' effetto di proporre e giudicare la Causa del Volontario Pontificio Nanni Pietro, del vivo Agostino, d' anni 42. in 43., ammogliato con prole, Esattore Camerale e Comunale, possidente, nato, e dimorante in Granaglione, Governo di Porretta, abilitato a difendersi a piede libero.

Imputato

d' ingiurie atroci contro l'Augusta Persona del Sovrano, degli Eminentissimi Signori Cardinali, delli Reverendi Sacerdoti, del Governo, e suoi Ministri, della Pontificia Legislazione.

Visti gli Atti costrutti dal Sig. Governatore di Porretta, non che gli atti stragiudiziali assunti dal Sig. Giudice Relatore Supplente.

Sentito il Giudice Relatore Supplente nel suo verbale Rapporto.

Sentito il Sig. Avvocato Massimino Oppi, difensore nominato dall'imputato, nelle sue verbali difese, il quale ebbe per ultimo la parola.

Chiusa la discussione e rimasti soli i Giudici per deliberare.

Primariamente il Sig. Presidente ha proposta la seguente questione.

Consta, o no, in genere dei titoli criminosi dei quali il Volontario Pontificio Pietro Nanni è addebitato?

Raccolti i voti ne è resultato quanto segue.

Sta in fatto, ed emerge dal Processo, che sul fi-

nire del mese di Marzo 1840., persona che dichiarava volere rimanere occulta, si presentava al Sig. Governatore di Porretta, e lo avvertiva che Pietro Nanni di Granaglione, Volontario Pontificio, sparlava della Sacra Persona dell' Augustissimo Nostro Sovrano, degli Eminentissimi Signori Cardinali, della Pontificia Legislazione, dei Ministri del Governo, del Sacerdozio, della Religione. Che di tali empie, e gravissime cose se ne avvertiva la Polizia Provinciale, la quale ordinava uno stragiudiziale incarto, e, questo assunto, veniva trasmesso al Politico Dicastero, il quale nel frattanto avendo estradato mandato di arresto a carico del Nanni, veduto quell' incarto, d'ordine dell'Eminentissimo Presidente di questa Provincia, veniva il mandato sospeso, e si ordinava al Sig. Governatore di Porretta l' assunzione di atti giudiziali, lasciando all' arbitrio di lui, dopo quelli assunti, la estradazione del mandato di arresto.

Si ha egualmente dal Processo, che reso giudiziale quel primitivo incarto, nel giorno 17. Agosto 1840. fu ripetuto dal Sig. Governatore di Porretta l' ordine di arresto sulla persona di Pietro Nanni, il quale fu effettivamente arrestato, ed in appresso facoltizzato dall' Eminentissimo Preside di questa Città a difendersi a piede libero sino alla Sentenza inclusive.

Si ha egualmente dagli atti assunti, che ultimato il Processo sino alle contestazioni inclusive, il Giudice Relatore di questo Consiglio trovando titoli di competenza del Supremo Tribunale della Sacra Inqui-

sizione, umiliò gli atti all' Eminentissimo Ordinario, il quale in esecuzione degli ordini della Suprema Sacra Congregazione decretò dovesse questo Consiglio giudicare il Nanni pei titoli comuni, dei quali era imputato, esclusi però gli altri, e dare parte ad Esso della relativa Sentenza prima di darvi esecuzione.

Emerge per ultimo, che l'inquisito, prima fosse a lui comunicato il Processo, chiese, all'appoggio di amplissimi attestati di persone autorevolissime, una impinguazione di Processo, lochè non potendosi accordare, essendo allora il Processo chiuso, e pubblicato, l'Eminentissimo Preside però di questa Provincia volle accudire in parte alla domanda di lui senza violare la Legge, allo scopo di meglio conoscere la verità, e quindi ordinò che dal Giudice Relatore di questo Consiglio fosse assunto un stragiudiziale incarto sulle cose dall' inquisito dedotte, il quale però servire dovesse d'istruzione d'animo al Consiglio nell' atto di proferire l' analoga Sentenza; incarto che, essendo stato assunto, deve perciò essere tenuto a calcolo, e valutato nel proferire l' odierno giudicato.

Tali cose di fatto osservatesi dal Consiglio, ha progredito nella disamina delle tavole Processuali, tanto giudiziali, quanto stragiudiziali, onde rispondere alla prima questione direttagli dal Sig. Commendatore Presidente, e le più mature investigazioni hanno condotto alli seguenti riflessi.

Considerando, che alcuni testimoni si trovano nel Processo legale assunto dal Signor Governatore di Porretta, i quali depongono di circostanze gravissime a ca-

rico del Prevenuto relative ad ingiurie atroci da lui proferite contro la Sacra Persona di sua Santità, degli Eminentissimi Signori Cardinali, di sproloqui contro il Governo, la Pontificia Legislazione, i pubblici Impiegati; testimoni, che non appare da chi indotti, fra i quali primeggiano il Notaro Bartolommeo Brizzi, Marco Macentelli, e alcuni altri, che risultarono dipoi attinenti, e collegati coi primi o per affinità, o per intrinsichezza, i quali tutti, ad esclusiva di moltissimi altri esaminati, stabiliscono i fatti, dei quali il Nanni se ne pretende debitore.

Considerando, che nelle deposizioni di questi testimoni non si verifica quella uniformità di deposto, tanto relativa alle proposizioni che voglionsi dal Nanni proferite, quanto ai luoghi nei quali si dicano esternate, e che niuno poi di loro si limita ad indicare il luogo, il giorno, l' ora nei quali furono quei discorsi tenuti, ma ognuno si attiene ad espressioni generiche, e vaghe, concordemente dichiarando essere continuo, e abituale nel Nanni il sistema di similmente esprimersi, massime nella Osteria di Granaglione.

Considerando, che altri testimoni si hanno i quali, quantunque pieni conoscitori del Nanni e soliti a trattarlo, e a intrattenersi con lui anche nella osteria di Granaglione, dichiarano di non avere mai sentito dalla bocca di lui una proposizione, un discorso offensivo il Sovrano, il Governo, le Leggi.

Considerando,che questa prova diviene gravissima al confronto di quei testimoni fiscali, i quali non essendo uniformi nello stabilire un giorno, un ora precisa, in

Digitized by Google

cui quei discorsi furono tenuti, ma limitandosi a epoche generiche, e incerte, e spingendo oltre il loro deposto fino al dire che continuo, e abituale era nel Nanni il sistema di similmente esprimersi, restano smentiti dagli altri testimoni esaminati, i quali nel continuo conversare col Nanni, sarebbe stato impossibile non lo avessero almeno qualche volta, sentito esprimersi di quella guisa; se sussistesse effettivamente, che egli abitualmente in quel modo sparlasse.

Considerando, che a favorire il prevenuto, e ad escludere la prova fiscale contro di lui accumulata, si hanno oltre a venti testimoni, tutti scevri di eccezione ed i primati della Montagna, perchè Parrochi, Priori, Anziani di Comuni, Notari Medici, e simili, i quali ad una voce attestano nel modo il più amplo essere il Nanni sempre stato religiosissimo, attaccato in sommo grado al Governo temporale del Pontefice; lo chè hanno avuto campo di conoscere, e nel vederlo proclive a tutti gli atti di pietà, e alla stretta osservanza di quei doveri che incombano ad ogni buon Cristiano, e costituiscono un vero ortodosso, come nell'avversione da lui mostrata anche nei più difficili momenti verso i nemici del Governo, a segno di mettere a repentaglio la propria esistenza, e a farsi in appresso spontaneo armato sostenitore del suo legittimo Sovrano.

Considerando, che tali cose di fatto meritano gravissimo rimarco, imperocchè i titoli di delitto, dei quali lo stesso Nanni è imputato, sono di tale natura, che non può dei medesimi rendersi colpevole se non se colui, che per fondo di animo, per scorta di principii

sia inclinato a commetterli, lochè ben diversamente risulta per rapporto al Nanni stesso.

Considerando, che la pubblica opinione è ferma e costante nel ritènere che Pietro Nanni per la odierna inquisizione sia la vittima di una calunnia ordita, e consumata sopra di lui per opera di parecchi suoi nemici, fra i quali si indicavano principalmente il Notaro Bartolommeo Brizzi, li fratelli Macentelli, e alcuni altri attinenti, e amici di questi.

Considerando, che a provare la inimicizia, specialmente del Notaro Brizzi, e di Marco Macentelli contro del Nanni, si hanno fatti certi, e positivi, giacchè consta, che per lo addietro fu il primo dal Nanni accusato di sproloqui contro la Sacra Persona di Sua Santità; accusa che gli costò una prigionia, una condanna infamante; e l'altro non solo fu invenzionato per certo vino, ma più, in sequela di rimostranze dal Nanni dirette alla Curia Arcivescovile di Bologna, fu obbligato a dare una ipoteca a garanzia di certo Pio Legato istituito dal defunto di lui Suocero Dott. Vincenzo Taruffi; circostanze, che dovettero necessariamente inasprire l'animo di loro, e farne agognare vendetta, come meglio si desume dal deposto del Sig. Avvocato Luigi Nicolai, il quale, quantunque Legale del Macentelli, per sentimento però di verità assicura, che parlando di ciò potè conoscere un livore, una animosità del Macentelli stesso verso l'inquisito Nanni. Più. Si hanno parecchi testimonj, i quali verificano che nel tempo, in cui si istruiva la Procedura a carico di questo prevenuto, Bartolommeo Brizzi ogni cura si

Digitized by Google

dava per rintracciare persone che a carico di lui deponessero.

Considerando, che a maggiormente rendere sospette le deposizioni di questi testimonj si hanno le pessime di loro qualità, tanto morali, che politiche, da più testimonj costatate, essendo poi provato essere li medesimi due aperti nemici del Governo, e conseguentemente due soggetti che certo non potevano di buon occhio vedere un Milite Volontario Pontificio.

Considerando, che alcuni fatti da taluni testimonj deposti, da altri sono contradetti, e smentiti, e che senza entrare nel merito delle proposizioni in quella circostanza esternate dal Nanni, non può passarsi sotto silenzio essere egli addebitato di sproloqui nel tempo che si predicava alla Chiesa dei Boschi per la festa di S. Agostino ivi eseguita il 28. Agosto 1838. quando il Difensore dell' Imputato ha presentato all' atto della Seduta tre attestazioni comprovanti, che non solo in quel giorno, ma da dieci anni niuno ha mai predicato per la festa di S. Agostino ai Boschi di Granaglione, lochè dà a conoscere quanta fede meritano i testimonj fiscali nel Processo esaminati.

Considerando, che lo stesso Sig. Difensore ha presentato altra attestazione di Luigi Taruffi, nella quale dichiara essere sottostato nel Settembre 1840. ad un esame davanti il Sig. Governatore di Porretta, e riferisce le interrogazioni e risposte in quell'incontro fatte, che dice furono scritte e da lui consegnate; ma per quanto si svolga il Processo, un tale esame non si rinviene; della non esistenza del quale il Con-

siglio non ha saputo che pensare; tanto più che altro testimonio ha dedotto, che volendo deporre nel suo esame giurato di cose al Nanni favorevoli, non furono quelle registrate, e fu rimandato con mal garbo, dicendo non aversi bisogno di Avvocati.

Considerando, che messi a confronto il Processo assunto dal Sig. Governatore di Porretta, coll'incarto posteriore compilato d'ordine dell'Eminentissimo Preside di questa Provincia, e i documenti successivamente dal Difensore dell' inquisito presentati, e bene, e separatamente valutate le deposizioni tutte ivi esistenti, manifestamente calunniosi si riscontrano i testimonj che tentano di includere le ingiurie altrui, e li sproloqui che si vogliano dal Nanni proferiti; tanto più che per la costante condotta dal Nanni tenuta emerge la impossibilità, che egli sia caduto in quelli eccessi.

Visto il paragrafo quattrocento quarantadue §. 442. del Regolamento di Procedura Criminale in data cinque „ 5 „ Novembre mille ottocentotrentuno „ 1831 „ il quale parlando sulle questioni proposte dal Capo del Tribunale all' Atto di giudicare la Causa; relativamente al constare o non constare delle prove sì generiche che specifiche si esprime » ivi » Ad ognuna » di tali questioni il Giudice è tenuto a rispondere » secondo l'intima convinzione della propria coscienza, e secondo l'impressione ricevuta dalla sua ragione presso le prove o gl' indizj, ed indipendentemente dal numero materiale dei medesimi, che » sono venuti a svilupparsi tanto dal Processo scritto,

Digitized by Google

„ quanto dalla discussione verbale, dalla riunione dei „ quali deve essenzialmente dipendere la pienezza e „ sufficienza della certezza morale, che rimove dal di „ lui animo ogni ragionevole esitazione. „

Considerando, che nel concreto caso i fatti, e le circostanze sotto tale aspetto si presentano da non rendere menomamente esitanti i Giudici nel ritenere, che gli addebiti dati a Pietro Nanni non siano che il parto di una calunnia macchinata, ed eseguita da'suoi nemici, onde perderlo e vendicarsi di lui, probabilmente anche per essere egli legato alla Causa della Legittimità come Volontario Pontificio.

Visto quanto altro era a vedersi,

Considerando quanto altro era a considerarsi,

INVOCATO IL SS. NOME DI DIO

Il Consiglio Correzionale di Guerra, rispondendo alla prima questione, ad unanimità di voti ha dichiarato e dichiara, constare la non esistenza dei delitti a Pietro Nanni addebitati, e perciò lo ha assoluto come innocente a forma del paragrafo quattrocento quaranta „ §. 440. „ del Regolamento di Procedura Criminale in data 5. Novembre Milleottocentotrentuno „ 1831 „

STANISLAO C. COL. FREDDI *Presidente.*
FRANCESCO CERMASI *Cap. Mastro.*
RUVINETTI *Cap.*
BUCCIA *Cap.*
Avv. FRANCESCO BARBIERI *Giudice Rel.*

L ✠ S Così è, VINCENZO Dott. ROGNETTI *Attuario.*

Visto il venerato dispaccio dell'Eminen. Signor Cardinale Arcivescovo in data 25. Giugno 1842. N. 95. 1841. Inquisizione Criminale, col quale partecipandoci i venerati comandi della Suprema Sacra Congregazione dell'Inquisizione ci ordina la pubblicazione della presente Sentenza, commettiamo al nostro Attuario Signor D. Vincenzio Rognetti di intimare la medesima al prevenuto Pietro Nanni, rilasciandone ad esso copia, a'termini di Legge.

Avv. BARBIERI *Giudice Relatore*

Oggi ventotto „ 28. „ *Luglio milleottocentoquarantadue* „ 1842. „

Per copia conforme ec. che in via d'intimazione si rilascia al Volontario Pontificio Pietro Nanni

VINCENZO D. ROGNETTI *Attuario*

Digitized by Google

Digitized by Google